



Studio Associato S. Cristaldi & A. Giuffrida

Dottori Commercialisti



N. 71
del 17 maggio 2018

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Sgravio contributivo assunzioni: requisiti auto-dichiarati anche in caso di utilizzo delle utility INPS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la **circolare n. 40 del 02.03.2018** l'INPS ha comunicato la **messa a disposizione di un applicativo che consente al datore di lavoro di verificare se il lavoratore da assumere è già stato interessato da un contratto di assunzione a tempo indeterminato** (condizione che non consente l'applicazione dell'incentivo). Il riscontro fornito, secondo l'INPS, non ha valore certificativo, pertanto **il datore di lavoro dovrà acquisire in ogni caso l'auto-dichiarazione da parte del lavoratore**. L'applicativo può essere fruito sul sito dell'INPS al percorso *"Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato"* dopo l'inserimento del codice PIN. Ricordiamo che l'INPS, con la circolare n. 40 del 02.03.2018 ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione dell'incentivo, specificando che i datori di lavoro dovranno esporre l'agevolazione a partire dal flusso di competenza marzo 2018 e che gli importi di agevolazione arretrati dovranno essere indicati e richiesti nei flussi UNIMENS di competenza marzo, aprile e maggio 2018. L'incentivo non si applica nei confronti di rapporti di lavoro domestico e apprendistato ma può trovare applicazione nell'eventuale prosecuzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione (viene richiesto che alla data di stabilizzazione il dipendente non abbia compiuto i 30/35 anni). L'incentivo, stabilizzato a decorrere dal 01.01.2018, consiste in uno sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (potenziata al 100% in caso di percorsi di alternanza scuola-lavoro).

Premessa



Studio Associato S. Cristaldi & A. Giuffrida

Dottori Commercialisti

Con la legge di Bilancio 2018, il legislatore ha introdotto uno **sgravio contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani**. La nuova formula agevolativa, a differenza delle precedenti, ha **carattere stabile**, pertanto potrà essere applicata a decorrere dal 01.01.2018 con riferimento a tutte le assunzioni, convalide e trasformazioni a tempo indeterminato che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo.

L'INPS, con la **circolare n. 40 del 02.03.2018** ha fornito numerose precisazioni sull'applicazione dell'incentivo, specificando che il beneficio può essere fruito anche nel caso di conferma degli apprendisti al termine del periodo di formazione. In materia di condizioni per l'applicazione dell'incentivo viene specificato che nell'ipotesi di somministrazione di lavoro l'agevolazione può essere applicata anche nel caso in cui il rapporto a tempo indeterminato sia instaurato con l'utilizzatore.

Con il medesimo provvedimento l'INPS ha annunciato la messa a disposizione di un applicativo sul proprio portale che consente di verificare, attraverso il codice fiscale del lavoratore, se lo stesso è già stato assunto tempo indeterminato. Viene inoltre specificato che l'esito della verifica non ha carattere certificativo, pertanto il datore di lavoro dovrà ricorrere ad acquisire l'auto-dichiarazione da parte del lavoratore.

Per effettuare la verifica, il datore di lavoro dovrà accedere al seguente link:

SERVIZI DI VERIFICA INPS

[Servizio di verifica INPS](#)

Condizioni e requisiti per accedere all'incentivo

Secondo quanto previsto dai commi 100 ss dell'articolo 1 legge n. 205/2017, i datori di lavoro privati possono accedere allo sgravio contributivo a decorrere dalle assunzioni effettuate a decorrere dal 01.01.2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. La misura si riferisce a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L'agevolazione trova applicazione nei confronti delle seguenti ipotesi:

- **assunzione di lavoratori** che, alla data della prima assunzione agevolata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non vengono prese in considerazione gli impieghi con contratto di apprendistato cessato al termine del periodo di formazione);
- limitatamente alle assunzioni operate dal 01.01.2018 al 31.12.2018, possono beneficiare dell'incentivo anche le assunzioni operate nei confronti di soggetti che **non hanno compiuto i 35 anni** (fermo restando il rispetto delle altre condizioni).

Osserva



Studio Associato S. Cristaldi & A. Giuffrida

Dottori Commercialisti

Nel caso in cui il lavoratore venga **nuovamente assunto a tempo indeterminato** da altro datore di lavoro, il beneficio residuo può essere **fruito indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni**. Pertanto, qualora un lavoratore venga assunto prima del compimento del trentesimo anno di età beneficiando dell'incentivo e successivamente venga cessato, il nuovo datore di lavoro potrà fruire della quota residua di agevolazione a prescindere, ad esempio, dal compimento del trentesimo anno di età (o del trentacinquesimo nel caso di applicazione della deroga).

L'agevolazione, secondo quanto specificato dal comma 106 della legge n. 205/2017, si applica anche con riferimento alla prosecuzione – successiva al 31.12.2017 – di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione (in tal caso la durata dell'incentivo è limitata a 12 mesi e si applica solo successivamente alla scadenza del beneficio contributivo previsto sui contratti di apprendistato dall'articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015). Sul punto, la circolare n. 40/2018 dell'INPS ha specificato che il requisito anagrafico deve essere verificato alla data di convalida del rapporto a tempo indeterminato.

Osserva

Secondo quanto precisato dall'INPS, inoltre, nel caso di somministrazione di lavoro, il beneficio può trovare applicazione anche nel caso in cui sia l'utilizzatore a provvedere all'assunzione del dipendente precedentemente inquadrato come apprendista.

L'agevolazione si applica, invece, senza limitazioni nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico.

IPOTESI DI APPLICAZIONE

I	Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore che non ha compiuto i 30 anni (nel rispetto delle ulteriori condizioni).
II	(in deroga a quanto previsto, limitatamente alle assunzioni operate fino al prossimo 31.12.2018) Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore che non ha compiuto i 35 anni (nel rispetto delle ulteriori condizioni).
III	Convalida di apprendisti (con limitazione del periodo di fruizione a 12 mesi).
IV	Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (nel rispetto delle ulteriori condizioni).
V	(chiarimenti INPS) assunzione del lavoratore da parte dell'utilizzatore a seguito di somministrazione di lavoro.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 205/2017 **non possono accedere all'agevolazione i lavoratori domestici ed in apprendistato**.



Studio Associato S. Cristaldi & A. Giuffrida

Dottori Commercialisti

Le disposizioni in esame prevedono – coerentemente alle previgenti forme agevolative – il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015. L'esonero, in particolare, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1. **l'assunzione viola il diritto di precedenza;**
2. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto **sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;**
3. **non si applica, secondo quanto chiarito dalla circolare in commento, la preclusione relativa all'assunzione di lavoratori licenziati;**
4. **ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata,** si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
5. **l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione** (art. 31, comma 3).

Viene, inoltre, stabilito che l'esonero spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Osserva

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, **la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.**

L'agevolazione

L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi sotto forma di esonero dal **versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

INCENTIVO

Termine per l'assunzione	Dal 01.01.2018
Tipologia assunzione	A tempo indeterminato
Sgravio contributivo	50%
Limiti massimali annui	3.000 euro annui



Studio Associato S. Cristaldi & A. Giuffrida

Dottori Commercialisti

Durata sgravio

36 mesi

Relativamente alle somme da assoggettare all'esonero, per le precedenti formule agevolative è stato specificato dall'INPS che **la decontribuzione non si applica** alle seguenti **voci retributive/componenti della retribuzione**:

ELEMENTI ESCLUSI DALLO SGRAVIO	
I	Premi e contributi dovuti all'INAIL.
II	Contributo al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ed i contributi a favore dei sistemi bilaterali (o al fondo residuale) previsti dai commi 3, 14 e 19 dell'articolo 3 legge n. 92/2012.
III	Il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014.
IV	Il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.
V	Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991.
VI	Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.
VII	Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Si segnala che l'esonero è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro**;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione**.

Osserva

Considerato che tale fattispecie coincide con la previgente agevolazione prevista dalla legge n.232/2016, la **circolare n. 40/2018 dell'INPS** precisa che sono ancora validi i chiarimenti forniti dalla **circolare INPS n. 109 del 10.07.2017**, secondo cui l'alternanza si articola in moduli didattici formativi svolti in aula (laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing,



Studio Associato S. Cristaldi & A. Giuffrida

Dottori Commercialisti

testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning ecc.) o in azienda e periodi di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo. L'attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata (con attività di mercato in rete e riferita ad un'azienda reale).

Con riferimento agli elementi probanti dell'attività di alternanza scuola lavoro, l'INPS segnala i seguenti elementi:

1. convenzione stipulata con l'istituzione scolastica o formativa per l'attivazione del tirocinio;
2. il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l'attivazione del tirocinio;
3. il foglio presenze dello studente in impresa;
4. la dichiarazione rilasciata dall'istituzione scolastica o formativa attestante l'effettivo svolgimento del tirocinio.

Con riferimento alle fattispecie di apprendistato ammesse, costituiscono elementi probanti dell'apprendistato duale, il protocollo formativo, il contratto di apprendistato, il piano formativo individuale, il dossier individuale dell'apprendista e la dichiarazione dell'istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo.

INCENTIVO MAGGIORATO

Termine per l'assunzione	Dal 01.01.2018
Tipologia assunzione	A tempo indeterminato
Sgravio contributivo	100%
Limiti massimali annui	3.000 euro annui
Durata sgravio	36 mesi

Secondo quanto previsto dal comma 114 dell'articolo 1 legge n. 205/2017, **non è ammesso alcun cumulo tra l'agevolazione in esame ed altre agevolazioni limitatamente al periodo di applicazione dell'incentivo** (il limite quindi non ha carattere assoluto ma è limitato al periodo di fruizione dell'agevolazione).

Con la circolare n. 40/2018 è stato precisato che l'incentivo può essere cumulato con quello per l'assunzione di disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999 e con **l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASPI**. Con riferimento al **bonus assunzioni nel mezzogiorno e NEET**, così come previsto dai decreti n. 2 e 3 del 02.01.2018, il beneficio può essere **cumulato nel limite massimo del 100% dei contributi da versare**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti